



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELBUONO E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA

VISTO l'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata "Misure urgenti di solidarietà alimentare,

Considerato che è stato assegnato al Comune un contributo pari all'importo ottenuto sulla base ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020, contributo determinato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 alla citata ordinanza (comma 1)

TRA

Il Comune di Castelbuono, nella persona del Dott. Vincenzo Schillaci che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del 1° Settore

E

l' Esercizio commerciale con sede in
Via P.IVA....., nella persona di
..... che interviene al presente atto in qualità di.....
in esecuzione della deliberazione di approvazione del Regolamento per l'erogazione di buoni spesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

- i buoni spesa, rilasciati dal Comune, potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato con il Comune di Castelbuono.
- acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di



presentazione al Comune di Castelbuono di nota di addebito con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

1. generi alimentari **di prima** necessità
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale
4. prodotti/servizi di prima necessità

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità entro febbraio 2021

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 l'Ente Concedente informa il Concessionario che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Castelbuono nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale;

Responsabile del suddetto trattamento è il responsabile del I Settore Dott. Vincenzo Schillaci.

.ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

Letto, confermato, sottoscritto
Castelbuono

Il Comune di Castelbuono

L'Esercizio Commerciale